

CONDIZIONI GENERALI DI JOBS

DEFINIZIONI

PARTI o CONTRAENTI: nel contesto di ciascun CONTRATTO, RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. e' indicata con il termine "RENTOKIL". L'altra PARTE CONTRAENTE e' indicata con il termine "CLIENTE".
CONTRATTO: e' costituito dai seguenti documenti: le presenti Condizioni Generali, la Proposta di Contratto di Fornitura Jobs, l'ALLEGATO "A" - CANONI E MODALITA' DELL'ATTIVITA' e l'ALLEGATO "B" - LUOGHI AGGIUNTIVI DI EROGAZIONE DELL'ATTIVITA'.

NORME REGOLATIVE: i rapporti contrattuali sono regolati dalle clausole inserite nella Proposta di Contratto di Fornitura Jobs, nell'ALLEGATO "A" - CORRISPETTIVI E MODALITA' DELL'ATTIVITA', nell'ALLEGATO "B" - LUOGHI AGGIUNTIVI DI EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' e nelle disposizioni delle presenti Condizioni Generali. Detti rapporti sono inoltre regolati dal codice civile e dalle altre disposizioni della legge italiana, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO:

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ai servizi volti al controllo ed al contenimento degli agenti infestanti, quali meglio specificati nell'Al."A" ed ad ogni ulteriore servizio che il CLIENTE dovesse richiedere in futuro alla RENTOKIL.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO- OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE- ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

2.1 Al fine di compiere tutti gli interventi oggetto del contratto, RENTOKIL avra' accesso negli orari lavorativi e/o concordati ai luoghi indicati nella Proposta di Contratto di Fornitura Jobs e nell'Al. B

2.2 Ogni visita presso il CLIENTE e' certificata da una Ricevuta di servizio sottoscritta dal CLIENTE anche con modalita' elettroniche.

2.3 La copia della Ricevuta di servizio e' disponibile anche tramite modalita' elettroniche costituisce a tutti gli effetti di legge prova dell'avvenuto servizio e del suo espletamento in conformita' al contratto.

2.4 RENTOKIL manterra' il pieno diritto al pagamento per i servizi non prestati per cause dipendenti dal CLIENTE.

2.5 RENTOKIL si riserva la facolta' di affidare in subappalto a terzi l'esecuzione delle attivita', nel rispetto della normativa vigente e ferma comunque restando la sua piena responsabilita' verso il CLIENTE.

2.6 Il CLIENTE dovra':

- individuare un referente da contattare per le segnalazioni urgenti
- garantire che sono state eseguite tutte le operazioni preliminari al servizio richieste da RENTOKIL, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonche' di tutela dell'ambiente
- comunicare tutte le particolari prescrizioni normative in funzione degli specifici ambienti ove deve essere eseguita l'attivita'

2.7 Il materiale residuo utilizzato verra' lasciato in sito.

2.8 Al fine dell'efficacia del trattamento, il CLIENTE deve seguire integralmente e rispettare tutte le raccomandazioni e prescrizioni formulate dal personale RENTOKIL in relazione al mantenimento di alti livelli di ordine ed igiene, ad interventi strutturali, di pulizia, di corretto stoccaggio di merci e/o materiali o altro che riducano le possibilita' di infestazioni e che permettano la corretta esecuzione dei servizi. Qualora il CLIENTE non segua le raccomandazioni della RENTOKIL e non adotti tutte le misure e/o azioni poste a suo carico, RENTOKIL non potra' in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni occorsi al CLIENTE.

2.9 I sistemi di contenimento e monitoraggio degli agenti infestanti sono rivolti esclusivamente agli ambienti ed ai locali e non si estendono ad eventuali merci e/o prodotti o materie prime ivi presenti. La RENTOKIL non e' pertanto tenuta, in forza del presente contratto, ad ispezionare e/o trattare tali materiali.

2.10 In caso di spostamento, smarrimento o difficulta' a raggiungere le postazioni per cause imputabili al CLIENTE, RENTOKIL non potra' essere in nessun caso ritenuta responsabile della minor efficacia del trattamento o dell'insorgenza di ulteriori infestazioni. Il CLIENTE deve astenersi, onde evitare di inficiare l'efficacia dei sistemi di controllo e prevenzione installati dalla RENTOKIL, dall'utilizzare ulteriori sistemi o prodotti volti alla lotta contro gli agenti infestanti.

2.11 Il CLIENTE che sia qualificabile quale Consumatore o Condominio conferma, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver espressamente richiesto che la prestazione del servizio inizi durante il periodo di tempo previsto dall'art. 52, comma 2 del d.lgs. 206 del 2005, ossia entro quattordici giorni dalla conclusione del presente contratto, accettando pertanto la perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte della RENTOKIL ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 d.lgs. 206 del 2005.

3. RESPONSABILITA' DELLA RENTOKIL

3.1 Le obbligazioni assunte dalla RENTOKIL con il presente contratto sono necessariamente qualificabili come obbligazioni di mezzi pertanto la RENTOKIL non sara' responsabile di eventuali danni causati dagli agenti infestanti a strutture, merci e/o prodotti, persone, animali ne' tantomeno sara' responsabile per eventuali danni indiretti, mediati e consequenziali, quali, in via meramente esemplificativa, smaltimento di merci, blocchi di produzione, costi di spedizione. In ogni caso la Responsabilita' contrattuale della RENTOKIL non potra' in ogni caso superare- ivi inclusi interessi ed oneri accessori- l'importo pari al 10% convenuto per l'esecuzione del contratto, salvo che in caso di dolo o colpa grave. RENTOKIL non sara' infine responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione delle attivita' dovuti a causa di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi anche aziendali

4. MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO- LIMITAZIONE ALLA FACOLTA' DI PROPORRE ECCEZIONI- RECLAMI -DECADENZA

4.1 Il CLIENTE paghera' a RENTOKIL i corrispettivi specificati nell'ALLEGATO "A" - CORRISPETTIVI E MODALITA' DELL'ATTIVITA'; il corrispettivo si intende al netto dell'IVA. Se non imponibile IVA il CLIENTE dovra' allegare dichiarazione.

4.2 Scaduto il termine di pagamento, decorreranno automaticamente a favore di RENTOKIL, senza necessita' di messa in mora, gli interessi nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, fermo ogni altro rimedio di legge e di CONTRATTO e fermo che RENTOKIL potra' sospendere, con effetto immediato, l'esecuzione delle attivita' eventualmente in corso sino al pagamento integrale di quanto dovuto. E' comunque fatta salva ogni ulteriore azione a tutela di RENTOKIL.

4.3 Le fatture e gli estratti conto emessi da RENTOKIL si intendono approvati dal CLIENTE se non vengono contestati a mezzo lettera raccomandata entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della loro ricezione. In nessun caso il CLIENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., potra' proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui all'art. 1460 del c.c. senza aver preventivamente adempiuto alla propria obbligazione. Salvo quanto sopra, il CLIENTE dovra' comunque, a pena di decadenza, inoltrare per iscritto a RENTOKIL qualsiasi tipo di reclamo relativo a quantita', qualita', specie, tipo di beni e prodotti forniti, perentoriamente entro 8 (otto) giorni dalla singola consegna. Ogni reclamo per eventuale altro disservizio dovra' essere fatto per iscritto, a pena di decadenza, perentoriamente entro 20 (venti) giorni dal suo prodursi.

5. DECORRENZA- DURATA

5.1 Il contratto decorrera' dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto di Fornitura Jobs.

5.2 I Servizi meglio descritti nell'Al."A" verranno dalla RENTOKIL svolti nel periodo massimo di un anno dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto di Fornitura Jobs. Qualora i Servizi non venissero prestati nell'anzidetto termine per cause dipendenti dal CLIENTE verranno dalla RENTOKIL considerati come fruiti dal CLIENTE e la RENTOKIL manterra' il pieno diritto al pagamento degli stessi.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALE

6.1 Fatto salvo per RENTOKIL il diritto di esercitare le facolta' di cui all'art. 1460 c.c., al verificarsi anche disgiunto di una delle seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del CLIENTE, il contratto si intendera' automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

A) mancato pagamento anche parziale, alla data di scadenza, del corrispettivo o di altro importo a qualunque titolo dovuto a RENTOKIL

B) sottoposizione del Cliente a procedure fallimentari o concorsuali di qualsiasi tipo; scioglimento anche volontario dell'impresa.

6.2 RENTOKIL comunichera' al CLIENTE l'intenzione di avvalersi della suddetta clausola a mezzo di lettera raccomandata A.R. (o suo equivalente) o telefax: il contratto si intendera' risolto di diritto senza necessita' di formalita' ulteriori. Il CLIENTE dovra' a proprie spese ed entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, mettere i beni della Rentokil a disposizione della stessa, la quale potra' procedere alla loro rimozione accedendo liberamente alla sede del CLIENTE, il quale a cio' esprime sin d'ora il proprio consenso. RENTOKIL avra' diritto di trattenere i canoni nonche' gli importi percepiti a qualsivoglia titolo, nonche' di richiedere il pagamento dei canoni e degli oneri per servizi scaduti e non pagati. Inoltre, a titolo di clausola penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore, il CLIENTE dovra' corrispondere senza dilazione il cinquanta per cento dei canoni a scadere sino al termine del contratto.

7. CLAUSOLE DI CHIUSURA: MODIFICHE AL CONTRATTO - PREVALENZA CONTRATTUALE- OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEL CASO DI TRASFERIMENTO E/O DI CESSIONE DI ATTIVITA' - COMUNICATI STAMPA E REFERENZE - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 26 D. Lgs. 81/2008)

7.1 RENTOKIL non riconosce condizioni diverse da quanto precisato nella Proposta di Contratto di Fornitura Jobs, nell'ALLEGATO "A" - CORRISPETTIVO E MODALITA' DELL'ATTIVITA' e nell'ALLEGATO "B" - LUOGHI AGGIUNTIVI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO e nelle presenti CONDIZIONI GENERALI che non siano redatte in forma scritta. Le pattuizioni contenute nelle presenti condizioni generali prevalgono su ogni altro documento contrattuale, anche successivo, sottoscritto dalle parti. Se non diversamente concordato per iscritto fra le parti le presenti condizioni generali si applicano anche nei casi in cui RENTOKIL abbia accettato di sottoscrivere un qualsivoglia accordo con un cliente che abbia a sua volta proposto condizioni generali diverse dalle presenti. Fatta eccezione per i casi in cui sia stato concordato espressamente in modo esplicito e sottoscritto da entrambe le Parti, le presenti condizioni generali prevarranno sempre nei confronti di qualunque diversa pattuizione di volta in volta presentata dal CLIENTE. Il semplice riferimento ad offerte, preventivi e similari non costituisce in nessun caso una modifica dei termini delle presenti condizioni generali.

7.2 Il CLIENTE si impegna a comunicare con congruo anticipo qualsiasi mutamento di sede e/o domicilio al fine di consentire la tempestiva modifica del luogo di esecuzione del contratto. In difetto, RENTOKIL procedera' comunque nella fatturazione del servizio. Il presente contratto non e' cedibile a terzi neppure parzialmente senza il preventivo consenso scritto di RENTOKIL. In caso di cessione di azienda, fermo quanto sopra, dovranno essere preventivamente comunicati a RENTOKIL i dati identificativi del Cessionario.

7.3. Eventuali comunicati stampa in relazione al perfezionamento del CONTRATTO saranno concordati tra le PARTI. Il CLIENTE autorizza RENTOKIL ad indicare l'avvenuto perfezionamento del CONTRATTO quale referenza commerciale nel mercato di riferimento, fermo restando che tale referenza non dovra' contenere riferimenti od informazioni tali da comportare violazione dell'obbligo di confidenzialita'.

7.4 Il CLIENTE si impegna a fornire a RENTOKIL dettagliate informazioni relative ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro, destinati allo svolgimento dell'attivita' oggetto del CONTRATTO. RENTOKIL si impegna a fornire al CLIENTE informazioni relative agli eventuali rischi specifici legati alla propria attivita', al fine di consentire al CLIENTE di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

7.5 RENTOKIL, a pena di nullita' assoluta del presente CONTRATTO, assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm. RENTOKIL si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita' finanziaria.

7.6 Il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice di Condotta di RENTOKIL, disponibile sul sito internet di RENTOKIL www.rentokil.it

7.7 Il CLIENTE si impegna, per se' e per il proprio personale o propri incaricati a non sollecitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi pagamento o offerta di pagamento di valore, anche in forma di dono, regalo o provvigione come incentivo o ricompensa o qualsiasi altra forma di beneficio dal RENTOKIL, propri agenti o incaricati, in relazione al presente contratto.

7.8 Il CLIENTE avvisera' per iscritto il rappresentante legale di RENTOKIL nel caso abbia ragione di sospettare che un dipendente, sub contractor o agente di RENTOKIL abbia offerto o promesso di pagare o sollecitato un pagamento, offerto un dono o altro oggetto di valore o altro tipo di beneficio al CLIENTE o ad uno dei suoi dipendenti o incaricati, in relazione al presente contratto.

7.9. RENTOKIL avra' facolta' di risolvere il presente CONTRATTO dietro semplice comunicazione scritta, in caso di violazione da parte del CLIENTE degli obblighi previsti dalla presente clausola.

8. RAPPRESENTANZA

8.1 La persona che sottoscrive il presente contratto dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di rappresentanza.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

9.1. La legge applicabile al contratto e' quella italiana.

9.2 Fatto salvo il caso in cui il CLIENTE sia un Consumatore o un Condominio, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validita', esecuzione ed interpretazione o quant'altro del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferma la facolta' di RENTOKIL di adire ogni altro Foro competente secondo la legge processuale.

Le CONDIZIONI GENERALI di cui sopra, la Proposta di Contratto di Fornitura Jobs, gli ALLEGATI "A" e "B" regolano tutte insieme il presente rapporto contrattuale e sono parte integrante del contratto.

(Firma leggibile RENTOKIL)

(Timbro e Firma leggibile CLIENTE)

In particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE approva specificatamente le seguenti clausole delle CONDIZIONI GENERALI riportate in allegato: art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio-Obblighi a carico del cliente-Esclusione diritto di recesso; art. 3 - Responsabilità della Rentokil; art. 4 - Modalità di fatturazione e di pagamento - Limitazione alla facoltà di proporre eccezioni - Reclami - Decadenza ; art. 5 - Risoluzione del contratto: clausola risolutiva espressa, penale; art. 6 - Clausole di chiusura: modifiche al contratto- prevalenza contrattuale-obblighi di informativa nel caso di trasferimento e/o cessione di attività- comunicati stampa e referenze-adempimenti per la sicurezza sul lavoro (art. 26 D.Lgs. 81/2008); art. 8 - Legge applicabile e foro competente esclusivo.

(Timbro e Firma leggibile CLIENTE)

